Un processo truffa

Uno storico ricostruisce la verità dopo 80 anni

Lo sciopero nelle campagne di Parma nel 1908 e la montatura che portò all'incriminazione dei contadini, ma non resse...

Se il Quarto stato viene assolto

Nella primavera di ottant'anni addietro, gli animatori del grande sciopero del 1908 nelle campagne di Parma venivano trascinati in giudizio sotto gravissime accuse: dall'insurrezione armata contro i poteri dello Stato al mancato omicidio. Grazie alle ricerche dello storico lucchese Uberto Sereni è possibile rivivere quel processo e i suoi retroscena attraverso i rapporti segreti che due magistrati avevano spedito al governo man mano che dal dibattimento saltavano fuori le prove che quel processo era una grossolana montatura. Che avrebbe poi portato all'assoluzione di tutti gli imputati.

GIORGIO FRASCA POLARA

Che cosa fu e che cosa rappresentò la lunga agitazione per il contratto nelle campagne di Parma, nella primavera-estate del 1908, lo ha detto anche alle più giovani generazioni l'affettuosa rievocazione che di alcuni episodi di quello sciopero ha fatto Bernardo Bertolucci in quel film-epopea che è «Novecento». Qui basterà ricordare che l'Agraria parmense, per piegare un bracciantato forte – forte esso, non ugualmente il sindacato, lacerato da profondi contrasti – e deciso ad imporre un contratto più avanzato in una delle zone agricole più ricche del paese, prima proclamò la serrata (che sarebbe durata centosei giorni) e quando i lavoratori risposero con lo sciopero (cinquanta giorni), fece arrivare a Parma dalle vicine province lombarde e dai paesi dell'Appennino centinaia di *krumiri*, con l'evidente scopo di lomentare incidenti. Che puntualmente si verificarono, nel pomeriggio del 19 giugno, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, assalita dagli scioperanti. Contro i quali fu scatenato l'esercito: e alla cavalleria impegnata nelle cariche si aggiunse un gruppo di «lavoratori volontari» che cominciò a sparare. La sera, nell'Oltretorrente dov'erano state alzate anche barricate, la proclamazione per l'indomani di uno sciopero generale «finché il diritto comune non venga ristabilito». E invece vennero gli incidenti più gravi, culminati nell'assalto alla sede dalla Camera del lavoro da parte di carabinieri e fanteria che sparavano contro chiunque, mentre dai tetti delle case venivano scagliate tegole e sassi. Molti i feriti (uno solo fra la truppa), un centinaio gli arresti, 67 dei quali confermati più tardi dalla magistratura che ne dichiarava latitanti sette (fra cui i capi sindacalisti Alceste De Ambri e Tullio Masotti) che erano riusciti a riparare a Lugano. Pochi giorni dopo l'Agraria revocava la serrata. Gli avvenimenti del 20 giugno ponevano una serie di questioni, alcune delle quali sono ancora oggi al centro di discussioni tra gli storici del movimento operaio. Intanto, i rapporti di forza. L'Agraria era avvantaggiata dalle divisioni nel campo opposto ed in particolare in una Camera del lavoro costretta a scontare gli effetti della mancata unità del movimento operaio, lacerato dalla polemica tra la componente che si richiamava all'esperienza del sindacalismo rivoluzionario, e quelle moderate, che dirigevano Confederazione del lavoro e Partito socialista. E la Camera del lavoro di Parma era diretta dai rivoluzionari, isolati quindi e privi di quella «solidarietà politica e sindacale efficiente e decisa» che sarebbe occorsa, secondo l'opinione che avrebbe espresso nel '58 Fernando Santi proprio a proposito dello sciopero generale agricolo di cinquant'anni prima. E l'Agraria andò per le spicce, con i suoi stessi organizzati: per premunirsi dalle possibili defezioni dei proprietari associati, aveva fatto firmare a ciascuno di loro una cambiale per un valore pari all'intero raccolto, che sarebbe stata messa in pagamento alla minima trasgressione ai vincoli e alle direttive di corpo. E tuttavia i rendiconti finanziari dell'agitazione testimoniarono come ben diverse fossero le solidarietà di classe: «Troppa poca ne hanno mostrato gli agricoltori italiani nella causa comune della difesa del diritto di proprietà contro il sovversivismo», ammetteva l'Agraria dando conto che la pubblica sottoscrizione lanciata con la serrata aveva fruttato «lire 67.880,50». Mentre «non tardò a venire l'aiuto domandato al proletariato»: nelle stesse settimane la Camera del lavoro di Parma raccolse 156.899 lire.

Ma tanta solidarietà non valse ad impedire che gli incidenti del 20 giugno sfociassero in un procedimento penale che l'Agraria parmense reclamava con tanta più forza quanto più evidente era la posta in gioco: liquidare una volta e per tutte un movimento organizzato nelle campagne che rappresentava una minaccia costante. Quando la montatura fu confezionata a modo, ben costruite le testimonianze d'accusa, perfettamente articolata una sentenza di rinviato a giudizio che fosse l'anticamera obbligata di severissime, esemplari condanne – allora si ritenne opportuno evitare che il processone si svolgesse a Parma dove gli animi erano ancora «assai eccitati e vieppiù eccitabili». Fu scelta la più quieta Lucca, dove «nessuno strilla, nessuno corre, nessuno protesta», dove il processo cominciò il 20 aprile dell'anno dopo.

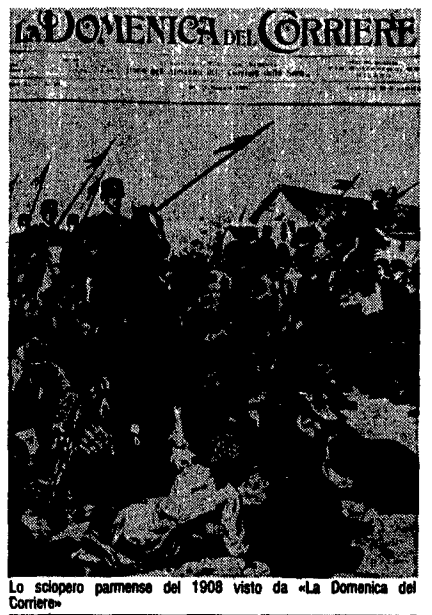

Lo sciopero parmense del 1908 visto da «La Domenica del Corriere»

Il tempo dunque di incardinare il processo, di interrogare gl'imputati in catene da dieci mesi, ed ecco il momento-chiave: la verifica diretta delle deposizioni rese in istruttoria dei testimoni dell'accusa. È la mattina del 27 aprile, e vengono interrogati i due testi su cui si fondavano tutte le più pesanti imputazioni: il commissario di Pubblica sicurezza Enrico Cammarota e il delegato di polizia dell'Oltretorrente Giovanni Pinetti. «Insurrezione armata» e «fini insurrezionali» degli scioperanti? «Ritengo che questo scopo – disse il commissario nel frattempo promosso questore – mancasse completamente e che l'agitazione avesse solo uno scopo economico». E il comitato che guidava lo sciopero era una forma di associazione per delinquere? «Vi poteva essere un'associazione che istigasse ad atti di violenza ma non mai un'associazione a delinquere contro persone e proprietà». Poi il delegato Pinetti, cui il presidente della Corte contestò di aver definito quel comitato come una associazione per delinquere. Risposta a verbale: «Io fui comandato a stendere quel verbale e lo feci. Del resto sarebbe un'esagerazione anche qualificare i fatti successi il 20 giugno come insurrezione armata contro i poteri dello Stato». L'impressione è enorme, nell'aula. Ma ancor più negli uffici giudiziari. Il procuratore generale del Re di Lucca, De Arcayne; mette mano alla penna e spedisce un riservatissimo rapporto al ministro di Grazia e giustizia, Vittorio Emanuele Orlando. E va subito al sodo: con le loro deposizioni, Cammarota e Pinetti «hanno addirittura distrutto l'accusa» il secondo ha persino «dato buone informazioni della moralità e della condotta degli accusati e segnatamente dei principali». Poi l'allarme: «Come l'Eccellenza vostra bene intende, l'accusa frana e farà deplorare un rumoroso procedimento che espone come vittime di oltre dieci mesi di ingiusta detenzione tanti cittadini, con grave jattura delle loro famiglie, e che ha offerto occasione ai sindacalisti di Parma di sedere in cattedra e fare in quest'aula un corso completo delle loro teorie rivoluzionarie».

Tre giorni dopo nuova lettera, dai toni non meno avviliti. A molti degli arrestati nella sede della Camera del lavoro era stato fatto carico del mancato omicidio del soldato di fanteria Cucchiarelli. «Orbene, questi stamane ha deposto di essere stato ferito alla testa mentre dirigevasi, *ma prima di giungere*, alla Camera del lavoro da un sasso o da un tegolo lanciatogli dal tetto di una casa che resta dalla parte opposta a quella nella quale è situato lo stabile della Camera del lavoro», scrive desolato De Arcayne. L'8 maggio tocca al suo vice, cavalier Ferrante, scrivere al Guardasigilli Orlando per annunciare il colpo di grazia al castello delle accuse, inferto nientemeno che «dal già prefetto di Parma, commendatore Doneddu» il quale, dopo aver confermato le ottime informazioni sugli accusati ed il carattere «esclusivamente» economico dell'agitazione, «disse di aver *constatato* come i dirigenti della Camera del lavoro di Parma eransi sempre mostrati arrendevoli e animati dal desiderio di addivenire ad un amichevole comportamento, mentre uguali arrendevolezze e sentimenti non aveva riscontrato in quelli dell'Agraria».

Inevitabili a questo punto l'assoluzione generale, e da tutte le accuse, e la scarcerazione di tutti i lavoratori. Pochi giorni dopo il bis, con i capi dello sciopero, cui s'imputava di essere i mandanti di tutte le imprese, a cominciare dall'insurrezione armata.

Ma al Guardasigilli giunse ancora una lettera riservatissima. Era del Procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Parma: un'autodifesa per quel che era successo a Lucca e la cui responsabilità ricadeva naturalmente su chi quella montatura aveva costruito a tavolino. «Voglio assicurare l'Eccellenza Vostra – vi si legge – che per l'esito disastroso che ebbe la causa davanti l'Assise di Lucca non già responsabilità di sorta si poteva fare risalire ai magistrati istruttori ma a quelle autorità che non esitarono in udienza a convertire l'accusa in glorificazione e falsarono i fatti. Fu così che tra motteggi e sarcasmi il processo finiva come ebbe a finire qualificando per inetta e insipiente la Magistratura parmense di cui mi onoro essere a capo». Insomma, si gridava vendetta e si pretendeva riparazione.

Non venne né l'una né l'altra, neppure sotto forma di processi d'appello. Il «Corriere della Sera» chiamò in causa la responsabilità del presidente del Consiglio, Giolitti, nelle deposizioni dei funzionari dello Stato che avevano scagionato gli imputati. «Se non si sapesse quale passione della verità alberghi nel cuore di quei funzionari – fu notato con qualche sarcasmo – ci sarebbe quasi da sospettare che sia giunta loro da più alto una parola d'ordina, la consegna non di russare ma di svegliarsi e di dischiarare d'aver sognato». Per fortuna una tale ipotesi in Italia, appare facilmente inverosimile».

CHE TEMPO FA

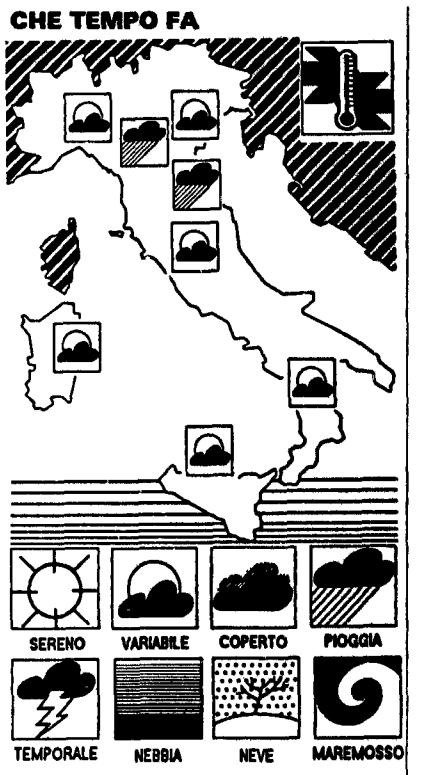

IL TEMPO IN ITALIA: un'area depressionaria localizzata fra l'Europa centro orientale e il Mediterraneo occidentale alimenta una perturbazione che sta attraversando la nostra penisola. Si tratta di una perturbazione non molto intensa ma comunque tale da distribuire precipitazioni su molte regioni italiane. Al seguito della perturbazione affluisce aria umida ed instabile di origine atlantica in seno alla quale si muoveranno nei prossimi giorni altre perturbazioni destinate a raggiungere la regione italiana.

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali e su quelle centrali cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere intermittente. Sulle regioni meridionali tempo variabile con alternanza di annuvolamenti ed ampie zone di sereno.

VENTI: moderati da nord-ovest sulle regioni settentrionali e su quelle del medio Tirreno, deboli o moderati da sud-ovest sulle altre regioni.

MARI: ancora mossi tutti i mari italiani specie i bacini centro-meridionali.

DOMANI: temporaneo miglioramento sulle regioni settentrionali e su quelle della fascia tirrenica centrale. Annuvolamenti e qualche precipitazione sulla fascia adriatica, cielo nuvoloso con precipitazioni sparse sulle regioni meridionali.

MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ: l'Italia sarà raggiunta da un'altra perturbazione che comincerà ad interessare le regioni settentrinali per poi estendersi alla fascia tirrenica e successivamente alle altre regioni della penisola ed alle isole.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simonecchi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiovanni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranne Moshi e Iacopo Malegugini, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Contingenza congelata e trattamento fine rapporto

risponde ENZO MARTINO

Cara *Unità*, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 297 del 29 maggio 1982, la cifra di lire 418.075 – corrispondente ai punti di contingenza maturati tra il febbraio 1977 e il maggio 1982, e rimasti per legge congelati – doveva essermi corrisposta in aggiunta all'indennità di anzianità quando lasciai il servizio in data 1 luglio 1982. Così non è stato in quanto la mia società di appartenenza, su indicazione dell'Assolombarda, non ritenne di riconoscere nè a me, nè agli altri lavoratori nel frattempo cessati, l'importo in contestazione.

Pur essendo a conoscenza delle controverse sentenze pretorili in materia emesse negli anni dal 1982 al 1987, ho letto che la Corte Costituzionale *nel gennaio 1988* con propria definitiva sentenza ha decretato il diritto dei lavoratori liquidati entro il 1986 al percepimento dell'indennità di contingenza rimasta per legge congelata, respingendo le eccezioni sollevate 5 anni fa da molti pretori.

A questo punto vi chiedo: come devo comportarmi?

Mario Qual. Novara

Il quesito posto nella lettera offre lo spunto per uno schematico riepilogo dell'annosa vicenda del recupero, nel trattamento di fine rapporto (t.f.r.), dei punti di contingenza maturati nel periodo 1 febbraio 1973-31 maggio 1982.

Tale vicenda, che finalmente sembra essere approdata ad una conclusione giudiziaria definitiva, trova origine nel disposto del d.l. 1 febbraio 1977, n.12 (convertito in L. 31 marzo 1977, n. 91), che operò il «congelamento», nel computo dell'indennità di anzianità, dei punti di contingenza corrisposti ai lavoratori a decorrere dall'1 febbraio 1977. Il «congelamento», che aveva l'evidente scopo di favorire le imprese riducendo il costo del lavoro, durò sino al 31 maggio del 1982, e cioè sino all'entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n.297, che riformò radicalmente l'istituto dell'indennità di anzianità, trasformata in trattamento di fine rapporto. In tale occasione, il legislatore si pose anche il problema di reintrodurre i punti congelati nel computo del nuovo t.f.r., ed optò per una soluzione graduale (25 punti reinseriti nella retribuzione annua utile da sottoporre al divisore 13,5 ogni semestre a partire dall'1/1/83), che comportava il pieno recupero soltanto a partire dall'1/1/86. A quel punto si trattava di risarcire in qualche modo i lavoratori più danneggiati dal congelamento, e cioè quellic che avrebbero risolto il rapporto anteriormente al 1986; la soluzione adottata – invero assai riduttiva – fu quella di prevedere, in caso di risoluzione del rapporto anteriore al 1986, la corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato, degli scatti di contingenza non ancora reinseriti nella retribuzione annua utile ai fini del computo del t.f.r.

Questo meccanismo, ritenuto legittimo sul piano dell'osservanza dei precetti costituzionali dalla Corte Costituzionale nella sentenza cui si accenna nella lettera (sent. n. 83 del 26/1/88), ha dato adito a non semplici problemi interpretativi, che hanno trovato soluzioni difformi da parte dei giudici di merito. Infine la Cassazione (sentenze n. 4856/86; n. 1222/88) ha accolto la tesi secondo cui i punti in questione vanno corrisposti in cifra fissa ed in aggiunta al trattamento di fine rapporto, cosicchè chi – come il lettore – ha cessato il rapporto prima del 31/12/82 ha diritto, in aggiunta al t.f.r., alla somma fissa di lire 418.075 (lire 2.389x175 punti congelati), mentre, per i rapporti risolti successivamente, la somma via via si riduce, di semestre in semestre, man mano che i punti rientrano (25 a semestre) nella retribuzione annua utile per il computo del t.f.r., sino ad esaurirsi del tutto con l'1/1/86.

Ciò detto, va tenuto presente che – a fronte di una diffusa inadempienza da parte delle aziende – i lavoratori, che non hanno ottenuto tale somma, devono attivarsi tempestivamente, in quanto decorre, dalla data di cessazione del rapporto, la prescrizione esentiva quinquennale, senza che le oscillazioni giurisprudenziali di questi anni possano in alcun modo esplicare effetti interruttivi o sospensivi sulla prescrizione stessa.

Ancora sul servizio di leva

risponde BRUNO AGUGLIA *

Cara *Unità*, alcuni mesi fa, sul nostro giornale e su codesta rubrica è apparsa una risposta ad un quesito a firma dell'avvocato Bruno Aguglia che dava brevi informazioni sulla legge 958/86 relativa al servizio militare di leva. L'art. 20 di questa stabilisce che tale periodo è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa nel settore pubblico. Il sottoscritto, come insegnante di scuola media, all'atto dell'ingresso in ruolo (1974) non ha potuto far valere tale norma, in quanto nella normativa allora vigente veniva riconosciuto solo il servizio militare prestato «in costanza d'insegnamento», cioè dopo un incarico d'insegnamento. Purtroppo, tale incarico il sottoscritto l'ha ricevuto solo dopo aver prestato il servizio militare: laureato nel giugno 1970, in caserma dal 1970 al 1971, incaricato nell'ottobre 1971. Vorrei sapere: la legge 958/86; art. 20, ha innovato la normativa vigente a questo riguardo oppure no? In caso affermativo, quali passi deve compiere il sottoscritto per vedersi riconosciuti «a tutti gli effetti», anche di anzianità di carriera, tale periodo?

Francesco Monzali. Bologna

Abbiamo ripetutamente affermato che le questioni poste dall'interpretazione dell'art. 20 della legge 958 del 1986 sono ancora aperte, in quanto non è stato sciolto il nodo se il riconoscimento gratuito ai fini previdenziali e di carriera opera solo in favore di quei dipendenti che hanno svolto il servizio di leva dopo l'entrata in vigore della legge 957, oppure se è possibile estendere il beneficio anche a coloro che l'hanno svolto prima. In proposito, l'Enpas ha emanato una circolare, in cui rifacendosi ad un parere del ministro del Tesoro, ha invitato le amministrazioni ad indicare negli appositi modelli la data iniziale e finale del periodo di servizio militare di leva, con ciò dichiarando che pretenderà il contributo di riscatto per tutti i periodi che si riferiscono a data antecedente all'entrata in vigore della legge.

In tale situazione riteniamo che sia opportuno presentare la domanda di valutazione del periodo di servizio militare di leva, chiedendo in via principale, l'applicazione dell'art. 20 della legge 958, ed impugnando l'eventuale provvedimento negativo di rifiuto, al fine di ottenere una giurisprudenza favorevole agli interessi dei lavoratori. I patronati Inca si occupano di tale tipo di vertenze

*Avvocato della Funzione pubblica Cgil

Accompagnamento: il governo ignora i grandi invalidi per causa di servizio

Il direttore dell'«Unità», Massimo D'Alema, ha ricevuto la seguente lettera dal signor Emanuele Sequi, generale Brigata paracadutisti nel Ruolo d'Onore ed invalido di I° categoria per cause di servizio militare.

Pur non essendo vostro lettore, riconosco al Pci il merito d'essersi sempre e strenuamente adoperato a favore dei lavoratori e dei pensionati. Ciò premesso, è questa la prima volta che con fiducia mi rivolgo ad un giornale di parte con «lettera aperta» per denunciare una situazione di fatto che offende ogni cittadino onesto e in particolare coloro che per lunghi anni hanno sacrificato allo Stato, in guerra e in pace, le loro migliori energie a rischio della vita medesima. Mi rivolgo al vostro giornale non solo a mio nome ma anche e soprattutto della minoritaria ma meritoria categoria degli ex dipendenti statali posti in congedo quali invalidi per cause di servizio statale. Costoro, vivendo della sola pensione e non essendo per il fisico menomato in grado di svolgere altro lavoro, costituiscono inevitabilmente la preda inerme e preferita del nostro notoriamente rapace fisco.

In particolare mi riferisco ai grandi invalidi di 1ª categoria per cause di servizio che per le loro menomate condizioni fisiche necessitano, come riconosciuto dallo Stato medesimo, del cosiddetto «accompagnatore», di norma inesistente e perciò sostituito da una piccola indennità. Questa indennità con recente provvedimento è stata portata a L. 550.000 mensili (esentasse ma sempre insufficiente) alle sole due categorie dei grandi invalidi di guerra ed a quelli civili. Inspiegabilmente (probabilmente per carenza d'interessamento dei funzionari preposti al servizio) è stata esclusa la benemerita categoria dei grandi invalidi per cause di servizio statale, che tuttora percepiscono un'indennità per l'accompagnatore, sempreché lo si voglia così definire, di L. 95.000 mensili che – rientrando nel cumulo degli altri assegni pensionistici (grado conseguito e anzianità di servizio) – viene così a scendere ben al di sotto delle L. 70.000 mensili, secondo il governo in grado di ricompensare o sostituire l'accompagnatore.

Viene così naturale chiedersi se è questa la giustizia e l'uguaglianza sociale del cittadino stabiliti dalla nostra Costituzione.

Rendendomi interprete del pensiero degli altri grandi invalidi per cause di servizio, che giustamente si sentono come me ingiuriati da una tale vergognosa elemosina, mi rivolgo al vostro giornale perché nelle sue pagine voglia farsi per la nostra categoria promotore dell'abolizione di detta miseria che suona solo come una pretestuosa, ingiustificata e vergognosa presa in giro governativa per coloro che ancora molto soffrono con le proprie famiglie nello spirito e nel corpo per avere sacrificato il proprio bene maggiore ad un'ingrata Italia che li ripaga delle sofferenze con un'inqualificabile ed ingiuriosa misconoscenza.

Naturalmente prima che a voi mi sono da tempo rivolto alle competenti autorità governative, presidente della Repubblica compreso, e dai loro tirapiedi ho ricevuto solo vaghe e dilatorie promesse d'interessamento e null'altro.

Emanuele Sequi
(generale Brigata paracadutisti nel Ruolo d'Onore ed invalido di 1ª categoria per cause di servizio militare)
Roma

Non è vero che ci si guadagna ritardando i tempi della ricongiunzione

Dipendente comunale di 45 anni ho già maturato il diritto ad andare in pensione. All'ufficio personale dell'Ente nel quale lavoro mi hanno detto che la ricongiunzione dei contributi previdenziali maturati presso i privati può avvenire solo in presenza di una domanda esplicita di pensionamento.

È chiaro che in una simile condizione diventa difficile fare una scelta, in quanto una volta conosciuto l'importo da pagare, questo fosse abbastanza alto, tutto diventerebbe molto problematico. È possibile che dall'aprile 1979, data nella quale ho fatto domanda di ricongiunzione, oggi non si conosca, a dieci anni di distanza, l'esito della stessa? Con quali interventi è possibile sbloccare questa situazione?

Boreno Borsari
Signa (Firenze)

Non è affatto previsto dalla legge che la comunicazione del costo della ricongiunzione possa avvenire soltanto nel momento in cui vi sia la domanda esplicita di pensionamento. Ma è purtroppo vero che la Cpdel procede in tal senso, il che comporta anche che la liquidazione dell'intera pensione spettante la si riceva parecchi anni dopo la decorrenza iniziale della pensione.

È cosa vergognosa ma nei fatti è così!

Su questo problema siamo intervenuti ripetutamente e polemicamente, informando anche di interventi del Pci presso gli organismi dirigenti della Cpdel e di iniziative e manifestazioni di protesta realizzate sia presso il ministero del Tesoro sia presso la sede Cpdel (ente che registra i più grossi ritardi nelle operazioni di ricongiunzione dei servizi e nella liquidazione definitiva delle pensioni).

Le risposte sono sempre quelle della mancanza di adeguato organico e spesso, non confacenti per un ente presieduto dal ministro del Tesoro (che ripetutamente lamenta difficoltà di bilancio), cioè: «Ma che importa ai lavoratori, più ritardiamo a mandare il conto, più ci guadagnano perché il calcolo del costo è sempre fatto sulla retribuzione percepita al momento della presentazione della domanda, e quindi, data la svalutazione e gli incrementi retributivi, il valore reale della ricongiunzione si riduce». Si tratta di argomento valido per chi mantiene il conto in banca e non deve fare i conti giorno per giorno delle proprie disponibilità. A parte il fatto che i ritardi si pagano al momento del rendiconto dato che passano anni prima di avere la pensione intera definitiva.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Angelo Mazzieri, Paolo Onesti e Nicola Tisci

Chi ha beneficiato della «336» non ha diritto alle 30.000 lire

L'Unità nel mese di gennaio 1989, in risposta al lettore Giuseppe Mancuso di Palermo, ex combattente, ha assicurato tramite la compagna Adriana Lodi che la lunga battaglia condotta dal Pci si è conclusa con esito positivo. Mi riferisco al decreto pensionistico approvato dal Parlamento che dispone che a far data dal 1° gennaio 1989 la maggiorazione di lire 30.000 verrà estesa a tutti con la qualifica di ex combattenti. Ho fatto sei anni di guerra, sono invalido di guerra. Sono ex dipendente statale e ho fruito della 336 e in pensione dal 1974. Ho diritto anch'io al beneficio delle 30.000 lire?

Ulderico Carloni
Pisa

Dalla lettera si rileva che tu hai avuta la possibilità di usufruire e hai usufruito di quanto previsto per gli ex combattenti, a suo tempo dalla legge 336. Di conseguenza, non hai diritto alle 30.000 lire di cui alla legge 544/1988 riguardante coloro che non avevano potuto beneficiare della legge 336 perché collocati a riposo prima del 7 marzo 1968.